

TRIBUNALE DI TREVISO

**Ricorso per l'ammissione alla Procedura di Ristrutturazione dei Debiti del
Consumatore ex artt. 67 e ss. del c.d. Codice della Crisi**

con

ISTANZA URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA RG.ES.IMM. [REDACTED]

Il sig. [REDACTED] [REDACTED], nato in [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliato in Via
Pescatori n. 22 presso lo studio legale dell'avvocato Francesca Bonatto (cod. fisc.:
BNTFNC65B67L407E) - dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce
al presente atto – che indica quale indirizzo di Posta elettronica Certificata
francescabonatto@pec.ordineavvocatitrevise.it.

* * * * *

SOMMARIO:

PREMESSA	PAG. 2
SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICORRENTE	PAG. 3
STORIA DEL RICORRENTE E GENESI DEI DEBITI	PAG. 3
CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E MERITO CREDITIZIO	PAG. 7
ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI ED ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI	PAG. 12
SITUAZIONE ECONOMICO FAMILIARE - PATRIMONIO DELL'ISTANTE	PAG. 12
SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA	PAG. 15
SITUAZIONE DEBITORIA	PAG. 17
FONDI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO	PAG. 18
PIANO E SUDDIVISIONE IN CLASSI (CREDITI IN PREDEDUZIONE; CREDITI PRIVILEGIATI; CREDITI CHIROGRAFARI; EVENTUALI CREDITI SOPRAVVENUTI)	PAG. 20
PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E CONVENIENZA	PAG. 24
MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE	PAG. 27
INDICE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	PAG. 29

PREMESSA

A. Competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Treviso, ai sensi dell'art. 27 CCII, considerato che il sig. [REDACTED].

B. Requisiti soggettivi

Sussistono, in capo al signor [REDACTED], i requisiti soggettivi richiesti per l'accesso alla procedura in oggetto, atteso che questi:

- ✓ Riveste la qualifica di consumatore, individuata nell'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 14/2019 come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale ed avendo sempre svolto l'attività di dipendente ed accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore;
- ✓ non è soggetto od assoggettabile alla liquidazione giudiziale, non avendo assunto obbligazioni di natura imprenditoriali.

C. Requisiti oggettivi

Sussistono anche i requisiti oggettivi richiesti per l'accesso alla procedura in oggetto, atteso che il ricorrente:

- ✓ versa in una situazione di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019, ossia *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;
- ✓ non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- ✓ non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, in quanto lo squilibrio sopra detto trova origine nelle vicende lavorative della famiglia dell'istante, come di seguito si darà contezza;

- ✓ ha collaborato, con l'assistenza della scrivente, per consentire al nominato gestore la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al quale viene presentato il presente ricorso finalizzato alla redazione della relazione prevista dalla Legge.

D. Esdebitazione

Con espresso riferimento alla richiesta di esdebitazione, il debitore precisa:

- ✓ Di non essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti, né di aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ✓ Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa.

Situazione familiare del ricorrente

Il nucleo familiare del sig. [REDACTED] è così composto:

1. [REDACTED] – coniuge;
2. [REDACTED] [REDACTED] – figlio;
3. [REDACTED] – figlio;
4. [REDACTED] – figlio.

La sig.ra [REDACTED] non svolge attività lavorativa (occupandosi della casa e provvedendo ad accudire il figlio minore [REDACTED]), il figlio [REDACTED] frequenta l'ultimo anno della scuola superiore ed il figlio [REDACTED] frequenta la scuola media.

La famiglia risiede in [REDACTED].

Il richiedente è attualmente dipendente con contratto a tempo indeterminato presso "Industrie Cotto Possagno S.p.A.", con sede legale in 31054 - Possagno (TV), Via Molinetto n. 80 e sede operativa in Possagno (TV), Via Fornaci Paetot n. 15, Cod. Fiscale, P. IVA e Reg. Imp. TV n. 03321030268 - R.E.A. TV n. 262004, con la qualifica di operaio, percependo uno stipendio mensile di circa euro [REDACTED], compresa tredicesima.

Storia del ricorrente e genesi dei debiti

La manifesta situazione di difficoltà economico-finanziaria che ha determinato l'insolvenza in cui versa attualmente il debitore trova la propria origine nelle vicende che

hanno indotto alla presentazione del presente ricorso e si sottopongono all'attenzione del Giudicante.

Orbene, il sig. ■■■■■, giunto in Italia, dopo aver ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in data 07.04.2004, per atto autentificato dal notaio Bernini, rep. N. 3.408, provvedeva ad acquistare per il tramite di procuratore speciale designato, per l'importo di complessivi euro 22.000,000, un immobile da destinare a residenza familiare;

in pari data, il debitore, sempre per il tramite di procuratore speciale, sottoscriveva con Banca Popolare di Vicenza, per atto a rogito Notaio Bernini rep. 3.053/1.080, contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 110.000,00, con contestuale rilascio di ipoteca volontaria, iscritta presso la Conservatoria RR.II. di Treviso in data 14.04.2004, ai nn. 15963/3738;

secondo la ricostruzione fornita dal debitore, la somma mutuata veniva così utilizzata:

- euro 10.000,00 per rimborsare un finanziamento personale precedentemente concesso (di cui non è stata rinvenuta documentazione);
- euro 10.000,00 per far fronte a spese e oneri conseguenti l'acquisto;
- la restante somma di euro 90.000,00 per l'acquisto dell'immobile nonché per sostenere i lavori di ristrutturazione e arredare la casa.

Il debitore provvedeva al pagamento delle prime rate di mutuo e ciò finché la società datrice di lavoro, per insorte difficoltà economiche, poneva i dipendenti prima in cassa integrazione e poi procedeva con il licenziamento (la società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso);

il sig. ■■■■■ dava tempestiva comunicazione all'Istituto di credito della difficile situazione economica in cui era venuto a trovarsi, ricevendo rassicurazioni, nel senso che l'istituto concedeva una "sospensione" dei pagamenti per 18 mensilità e, quindi, proponeva la sottoscrizione di un nuovo mutuo;

così, in data 28.11.2007, per atto a rogito Notaio Bernini, rep. 10245/racc. 3590, il debitore sottoscriveva contratto di mutuo fondiario di euro 110.400,00, in sostituzione di quello precedentemente contratto nel 2004 (finalizzato all'acquisto di immobile da destinare ad abitazione familiare) rilasciando nuova ipoteca volontaria iscritta presso la

Conservatoria RR.II. di Treviso ai nn- 57658/16065 per un importo di complessivi euro 220.800,00;

senonché, anche la nuova datrice di lavoro (I.C.P. S.r.l.), al fine di presentare domanda di concordato preventivo, poneva in cassa integrazione il personale dipendente, fra cui l'esponente che si vedeva così, nuovamente, costretto a sospendere i pagamenti dei ratei;

recatosi nuovamente in banca, dietro suggerimento del personale addetto sottoscriveva nuovo contratto di mutuo chirografario – come si evince da evidenza contabile di Amco n. 11/700/00002046 (di cui, tuttavia, il sig. █████ non ha prova documentale) – con lo scopo di ottenere liquidità sufficiente a sanare i ratei scaduti;

inutile sottolineare come l'istante non avesse assolutamente compreso che successivamente sarebbe stato chiamato a versare non solo le rate impagate per entrambi i finanziamenti in essere ma anche tutti gli interessi di mora rideterminati (peraltro, trattandosi di mutuo a tasso variabile, gli interessi in quel periodo erano notevolmente aumentati);

il sig. █████, pur avendo rinvenuto nuovo posto di lavoro (lo stesso ove opera ancor oggi) non riusciva a far fronte alle rate mensili: di talché, la Banca avviava la procedura esecutiva immobiliare rubricata con RG. 441/2012, in cui veniva nominato, in qualità di CTU, il geom. G. Caldato, il quale attribuiva all'immobile un valore di mercato pari ad euro 49.100,00;

a seguito delle ben note vicende che hanno interessato le cd. "Banche Venete", fra cui Banca Popolare di Vicenza, la posizione del sig. █████ veniva ceduto ad Amco s.p.a., la quale, si rendeva disponibile ad una soluzione bonaria;

in data 16.09.2021 le parti (Iqera Italia spa per Amco spa, da una parte, e l'istante dall'altra) sottoscrivevano un accordo transattivo in cui parte creditrice, a fronte di un complessivo credito di euro 181.463,15 (di cui € 170.349,74 relativo al mutuo fondiario e la restante somma per saldo passivo di c/c e residuo mutuo chirografario), accettava a saldo e stralcio il pagamento della minor somma di euro 47.000,00 da corrispondersi in 59 rate da euro 500,00 cad., fatta eccezione per la prima pari ad euro 18.000,00, accordando altresì la contestualmente sospensione della procedura esecutiva.

Di necessità, per poter far fronte al pagamento della somma suindicata, il sig. [REDACTED] è ricorso al credito al consumo, sottoscrivendo due distinti finanziamenti con "Prexta spa":

1. contratto n. 82.10.1.152485 dell'importo di complessivi € 19.200,00 – comprensivo di interessi e spese - da rimborsarsi con N. 120 quote da €. 160,00 cad.;
2. contratto n. 81.10.1.152456 (cessione del quinto dello stipendio) dell'importo di € 32.400,00 – comprensiva di interessi e spese - da rimborsarsi con N. 120 quote da €. 270,00 cad..

Da allora, ogni mese dallo stipendio del signor [REDACTED] escono consistenti somme che impediscono al ricorrente di far fronte ai bisogni della famiglia, specie quando capitano i cd. imprevisti e/o spese straordinarie (quali, ad esempio, la recente sostituzione della caldaia per cui ha dovuto far di nuovo ricorso al credito al consumo).

Si fa presente che sia la banca mutuante che le società finanziarie, al momento dell'erogazione dei mutui/prestiti, probabilmente non hanno valutato il merito creditizio del consumatore ex art. 124 *bis* TUB (di questo aspetto si discuterà *infra*).

Ad ogni buon conto, il sig. [REDACTED], con i finanziamenti ottenuti provvedeva ad effettuare in favore di Amco il versamento della somma iniziale richiesta nell'accordo sottoscritto – pari ad euro 18.000,00 - cui seguiva il pagamento delle prime rate del piano di rientro; sfortunatamente l'istante, a seguito infortunio sul lavoro avvenuto nel 2022 (in cui subiva la rottura del bacino con ricovero ospedaliero e successiva riabilitazione che hanno comportato una assenza dal lavoro per la durata complessiva di circa 6/7 mesi), avendo subito una decurtazione dello stipendio, si è trovato nella necessità di sospendere il pagamento delle rate di finanziamento delle varie società finanziarie; in considerazione di ciò, Amco, dopo aver incassato la somma di complessivi euro 21.500,00, risolveva l'accordo sottoscritto (non è stata rinvenuta la comunicazione di risoluzione, fra la documentazione a disposizione del ricorrente) e riattivava la procedura esecutiva;

in data antecedente all'esperimento di vendita fissato per il giorno 22.10.2024, la scrivente provvedeva a contattare Amco spa al fine di formulare una nuova proposta transattiva a saldo e stralcio dietro il pagamento della somma di €. 20.000,00, ritenuta, tuttavia, troppo esigua dal creditore.

E così, nel disperato tentativo di salvare l'abitazione familiare, all'esperimento di vendita del 22.10.2024 l'immobile veniva aggiudicato al figlio maggiore dell'istante per la somma di € 58.000,00: sennonché, nei termini di legge non veniva effettuato il saldo prezzo.

Veniva, pertanto, dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario con conseguente incameramento, da parte della procedura, del fondo spese di € 2.250,00 ed il professionista delegato provvedeva a fissare nuovo esperimento di vendita per il 13.05.2025 con prezzo base d'asta determinato in € 30.000,00 e offerta minima in € 22.500,00.

Cause del sovraindebitamento e merito creditizio

Sulla scorta di quanto evidenziato, un insieme di eventi, assolutamente indipendenti dalla volontà del debitore, che, di converso, ha cercato di fronteggiare, vanamente, con tutti i mezzi a propria disposizione il sovraindebitamento, hanno oggi indotto il sig. Laoud ad avanzare la seguente proposta volta al soddisfacimento – in parte - dei creditori.

Come visto nel paragrafo precedente, lo stato di difficoltà finanziaria ha portato l'esponente a indebitarsi progressivamente con le società finanziarie, contraendo diversi finanziamenti, concessigli, soprattutto agli inizi con troppa leggerezza rispetto alla sua situazione reddituale e alla sua effettiva (in)capacità di comprensione.

Ai sensi dell'art. 12-bis l. 3/2012, in vigore fino al 24 dicembre 2020, il giudice omologa(va) il piano del consumatore *“quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

La legge prevedeva un c.d. “triplice test di meritevolezza”, che precludeva l'ammissione del piano quando il consumatore:

- 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (criterio della ragionevole prospettiva di adempimento);
- 2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento (criterio della colpa);

3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (criterio della sproporzione).

Con il d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020 n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020, l'inciso *"quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali"* è stato eliminato dal testo dell'art. 12-bis ed è stata inserita una lettera (la d-ter) all'art. 7 della l. 3/2012, in forza della quale la proposta di piano del consumatore è inammissibile quando il debitore *"ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Così, sono stati eliminati i criteri della ragionevole prospettiva di adempimento e della sproporzione, ed è rimasto solo il criterio della colpa, con la sostituzione della colpa (senza alcuna specificazione) con la colpa grave.

Ne consegue che non si possono più applicare i criteri del triplice test di meritevolezza e si può negare l'omologa solo al consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile.

In tal senso si è espressa la Corte d'Appello di Bologna (decreto del 9 febbraio 2024), secondo la quale è stato perfino eliminato "di fatto" il giudizio di meritevolezza.

Afferma la Corte bolognese che *"Diversamente dall'art. 12-bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, con eliminazione, quindi, del requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi"*

ed ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento".

In altre parole, la legge non prevede che, per poter essere ammesso a questo tipo di procedura, il sovraindebitato consumatore debba anche dimostrare le circostanze che hanno originato il suo sovraindebitamento, né di aver tenuto nella formazione dello stesso una condotta diligente, o solo lievemente colpevole. La sua proposta di piano sarà ammissibile salvi i casi in cui emerga che il suo indebitamento è stato determinato da una sua condotta connotata da colpa grave, mala fede o frode.

Il legislatore ha così testualmente previsto per una ragione ben precisa: come si può leggere nella stessa Relazione Illustrativa, *"si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, ... dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare ... indebitamento"*, anche al fine di non *"restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese"*.

In definitiva, la ratio dell'art. 69, comma 1, CCII, si incentra sulla necessità di una maggior accortezza del debitore, riconducibile alla clausola generale della buona fede principio cardine nell'adempimento delle obbligazioni, codificata nell'art. 4 CCII.

A parer di chi scrive, nel caso che ci occupa, la situazione di sovraindebitamento non risulta essere stata determinata con

1. colpa grave: intesa come atteggiamento soggettivo connotato da una condotta negligente del debitore nell'assunzione delle obbligazioni non giustificabile, in quanto violativa di elementari canoni di prudenza tali da suggerire a una persona dotata di conoscenza comuni che non sarebbe stato possibile far fronte all'indebitamento con mezzi normali e che sarebbe stato probabile il verificarsi di una situazione di sovraindebitamento;

2. mala fede: che connota una situazione in cui il debitore, al momento in cui si indebita, si rappresenta, con una soglia di ragionevole certezza, l'impossibilità di poter procedere con il pagamento dei crediti. In tal caso il debitore, con condotta decettiva, al mero fine di ingannare il finanziatore, lo induce a concedere credito che non avrebbe erogato.

3. Frode.

Vale, altresì, la pena rammentare come le cause del sovraindebitamento non siano riconducibili ad una mera stipulazione di contratti di finanziamento occorrendo distinguere fra cause di indebitamento attivo (riconducibili alla stipulazione di contratti di finanziamento o di crediti al consumo o alle spese correnti) e passivo (costituite da debiti alimentari, per spese mediche o da minori entrate conseguenti alla perdita del reddito, ecc.).

A ben vedere l'attuale situazione di sovraindebitamento è stata determinata da una serie di fattori eterogenei, quali il venire meno, per cause non imputabili all'istante, di entrate reddituali con le quali far fronte ai propri debiti e/o a maggiori spese (per l'aumentare della famiglia, per ragioni di salute, per imprevedibili necessarie spese straordinarie) che, come visto, hanno fatto "saltare" il budget programmato per far fronte alla esposizione debitoria.

In definitiva, le cause dell'indebitamento del sig. [REDACTED] sono da ricondursi all'interno di un "ingenuo" comportamento di buona fede: di talché, dal punto di vista giuridico, non sono ravvisabili le preclusioni di cui all'art. 69, comma 1, C.C.I.I.

È evidente che il sig. [REDACTED] si sia attento al principio della "diligenza del buon padre di famiglia", laddove, come è stato dimostrato, non ha mai occultato il proprio stipendio e, al contempo, ha sempre cercato di ottemperare alle proprie obbligazioni (ne è prova il fatto che il Gestore non ha riscontrato pendenze ulteriori rispetto a quelle indicate nell'istanza introduttiva), ovvero ha cercato di addivenire ad accordi transattivi, facendo, *ob torto collo*, ricorso al credito al consumo per poter formulare proposte accettabili (pur tuttavia, non accolte).

Al contempo non è contestabile la circostanza che l'attuale reddito del sig. [REDACTED] non possa considerarsi adeguato a permettergli di far fronte alla situazione debitoria

accumulata: complice anche una non sempre corretta valutazione del suo merito creditizio da parte degli istituti finanziatori, gli addebiti delle varie linee di credito concesse si sono accumulate fino ad arrivare ad un totale per lui eccessivamente gravoso.

Come già evidenziato sia la moglie che i due figli del ricorrente sono fiscalmente a carico: la moglie si trova nell'impossibilità di trovare un impiego in quanto deve dedicarsi alla cura ed allevamento dei figli, uno ancora in tenera età, non potendo contare sull'aiuto delle famiglie di origine.

In definitiva, nel caso che ci occupa non sono emerse condizioni ostative o che potessero far ritenere sussistenti ipotesi alternative rispetto a quanto dichiarato e documentato dall'istante.

Infatti, i debiti in questione (sia quelli iniziali, contratti con l'allora Banca Popolare di Vicenza, che quelli successivi, contratti finanziarie quali Agos, Compass e/o Prexta) sono stati contratti per la necessità di assicurare al proprio nucleo familiare un'abitazione adeguata alle proprie esigenze.

Pertanto, si ribadisce, i crediti al consumo sono stati richiesti in alcuni casi per far fronte a circostanze sopravvenute, imprevedibili e non controllabili dal debitore non disponendo di altri mezzi (come la sostituzione della caldaia), in altri casi per estinguere altri debiti e creare una provvista liquida utile a formulare una proposta transattiva a saldo e stralcio, con un conseguente innalzamento del livello di indebitamento.

Vale la pena evidenziare che Prexta nell'aver acconsentito a "rinegoziare" due precedenti finanziamenti non ha ravvisato colpa grave e/o mala fede in capo al sig. Laoud.

La situazione rappresentata dal sig. [REDACTED] trova assoluta conferma nella documentazione prodotta al Gestore oltreché dalle risultanze pervenute dai creditori in riscontro alla richiesta di precisazione dei crediti formulata dal dott. Zovatto.

Per tutte queste ragioni, si ritiene di richiedere che l'istante venga ammesso alla procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

** *** **

Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni ed atti impugnati dai creditori

Il sig. ■■■■■ non ha compiuto atti oggetto di impugnazione da parte dei creditori o di terzi e non risulta, inoltre, aver compiuto altri significativi atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

Peraltro, il ricorrente ha rilasciato dichiarazione sottoscritta in tal senso e la circostanza potrà facilmente trovare conferma anche nelle visure immobiliari e del PRA estratte dal gestore.

Situazione economico familiare: patrimonio dell'istante (immobiliare / mobiliare)

Prima di individuare e determinare le somme che verranno messe a disposizione dei creditori, si fornisce una sintetica descrizione del patrimonio dell'istante, anticipando, come già detto, che il sig. ■■■■■ oltre alla casa adibita ad abitazione principale e allo stipendio non può fare affidamento su altro.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere ad una stima del valore dei beni di proprietà dell'istante, anche al fine di prospettare, successivamente, un raffronto con l'alternativa liquidatoria ovvero individuare quanto sarebbe ricavabile dai creditori vendendo questi beni tramite procedura esecutiva.

Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare del sig. ■■■■■ è costituito dalla piena proprietà di una unità immobiliare situata in Possagno (TV), Contrada Cunial n. 10, gravata da ipoteca volontaria rilasciata in favore di banca Popolare di Vicenza (ora Amco s.p.a.), iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Treviso, in data 05.12.2007, ai nn. 57658//16065 per l'importo di complessivi euro 220.800,00 a garanzia di un mutuo ipotecario, il cui debito residuo alla data del 16.09.2021 era pari ad euro 170.349,74 - la quantificazione del credito inviata da Amco al Gestore della crisi riporta una somma complessiva, senza suddivisione fra le varie categorie di crediti.

L'immobile di proprietà del sig. ■■■■■, occupato dalla famiglia dell'esponente, è così censito:

NCEU – Comune di Possagno (TV) - Foglio 10

Particella ■■■■■■.

La costruzione originale del fabbricato risulta iniziata in data anteriore al 01.09.1967.

Come evidenziato nella perizia di stima, redatta dal geom. G. Caldato nella procedura esecutiva immobiliare RG. [REDACTED], il valore a metro quadro da porre a base d'asta di un immobile in buono stato è stato determinato in €/mq. 230.

Tuttavia, il CTU, nella perizia già dimessa agli atti, ha rilevato quanto segue: *“Considerata la vetustà dell'immobile, lo stato di fatto e di conservazione, gli interventi necessari per la conformità degli impianti e per renderlo agibile, l'immobile viene classificato ‘da ristrutturare’”*.

E ancora: *“L'appartamento si trova in cattivo stato di conservazione e necessita d'interventi straordinari.”*

A mente di ciò il professionista ha determinato il prezzo d'asta in euro 35.300,00.

Atteso che il primo esperimento di vendita è andato deserto, l'attuale prezzo base di vendita è stato fissato in euro 30.000,00 con offerta minima di partecipazione di euro 22.500,00.

La proposta come analiticamente descritta nel piano risulta, a parere di chi scrive, notevolmente più conveniente per i creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria realizzabile tramite la vendita all'asta dell'immobile di proprietà del debitore nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare 441/2012 R.G.E. del Tribunale di Treviso.

Infatti, come appena evidenziato l'attuale prezzo base di vendita è stato fissato in euro 30.000,00 con offerta minima di partecipazione di euro 22.500,00.

Da tale somma andrebbe detratta, orientativamente, la somma di circa euro 10.000,00 per le spese di procedura.

Ne discende che, in caso di aggiudicazione al prossimo esperimento di vendita, il presumibile valore di realizzo potrebbe essere pari ad euro 20.000,00 o, laddove avvenga al valore dell'offerta minima, di euro 12.500,00.

In ogni caso è impensabile possa essere introitato un valore atto a soddisfare le ragioni creditorie in misura superiore a quella contenuta nel presente piano.

A ciò consegue che l'alternativa liquidatoria risulta essere più svantaggiosa rispetto al piano proposto.

Gli elementi per ritenere congrua detta argomentazione sono confermati dalla perizia redatta dal geom. Caldato, nella PEI Rg. [REDACTED], di cui sono già state riportate in stralcio alcune considerazioni.

In caso di vendita forzata del cespite nessun credito, fatta eccezione per una minima parte di quello ipotecario, troverebbe soddisfazione.

Ecco perché, in osservanza a quanto disposto dall'art. 67, 4° comma, CCII la proposta che il sig. [REDACTED] intende qui formulare prevede che al creditore ipotecario venga riconosciuta una somma non inferiore a quella realizzabile nell'alternativa liquidatoria.

Ad abundantiam. Un eventuale pignoramento presso terzi sullo stipendio potrebbe generare una somma disponibile mensile pari ad euro 200,00, insufficiente per una esdebitazione in tempi ragionevoli.

Peraltro, nella denegata ipotesi in cui l'immobile di cui trattasi andasse venduto a soggetti terzi, l'istante si troverebbe nella necessità di dovere reperire altra soluzione abitativa al termine della procedura esecutiva gravante sull'immobile in comproprietà: e il sig. [REDACTED] non sarebbe nelle condizioni di sostenere il peso economico derivante dal fabbisogno familiare, dalle spese di locazione, dovendo, di conseguenza, ricorrere ripetutamente al credito a consumo.

In tale situazione, inoltre, non potrebbe ragionevolmente sostenere il versamento di una quota mensile come oggi messa a disposizione del piano.

Quindi, l'alternativa liquidatoria, laddove attuata, non produrrebbe per il creditore ipotecario alcun beneficio rispetto a quello derivante dall'esecuzione del piano.

Peraltro, con l'alternativa liquidatoria verrebbero vanificati i principi alla base sia del decreto legislativo che della direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) cui il primo si conforma, ossia da un lato ridurre il rischio che il consumatore continui a sovraindebitarsi (incolpevolmente) mettendo a rischio coloro che con lui vengano in contatto e dall'altra quello di anticipare la crisi per consentire un veloce reinserimento nel ciclo produttivo.

Quindi, partendo dalla volontà di evitare che le persone vengano definitivamente pregiudicate dal debito determinandone "la morte" patrimoniale, è stato introdotto il

principio della second chance intesa quale possibilità per il debitore di azzerare i propri debiti e ripartire.

Da ultimo, rilevato che altro metro di misura per valutare la convenienza del piano rispetto ai creditori è “l’alternativa liquidatoria”, intesa quale possibilità per il creditore di ottenere ristoro al di fuori del sovra indebitamento tramite iniziative individuali, si ritiene che con tale procedura il creditore ipotecario andrebbe, verosimilmente, ad incassare una somma notevolmente inferiore a quella oggi proposta, tenendo conto del fatto che, per avere il netto ricavo a favore del creditore, è necessario considerare, oltre al compenso del liquidatore, tutte le ulteriori spese di procedura, con riferimento al predetto bene immobile.

Patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare del debitore è così composto:

1. Autovettura marca Volkswagen, modello Passat Variant immatricolata nel 2008 ed acquistata dal sig. [REDACTED] nel 2018, tg. DM216ND. La vettura – secondo valutazione di Autoscout – potrebbe avere un valore di circa euro 2.900,00.
2. Conto corrente bancario acceso presso Intesa – San Paolo, filiale 50012 - CAVASO DEL TOMBA - N. 1000/2765 avente un saldo, alla data del 27.03.2025 d € 146,57.
3. Reddito da lavoro dipendente percepito da Industrie Cotto Possagno spa con retribuzione mensile di circa euro 2.000,00 mensili: in conseguenza delle trattenute mensili effettuate da terzi (euro 585,00) e pagamento rate finanziamenti (per complessivi euro 185,56).
4. Assegno unico di importo variabile, pari a circa euro 700,00 mensili (netti (media degli importi netti percepiti).

Quindi, ad oggi il ricorrente e la famiglia possono fare affidamento su un reddito mensile di circa euro 1.900,00 (così determinato: media degli importi netti mensili percepiti detratte trattenute e pagamento rate).

Spese per il mantenimento della famiglia

Ciò che l’istante potrà utilmente destinare alla soddisfazione del ceto creditorio è principalmente rappresentato dalle somme di denaro che verranno infra indicate, oltre ad una piccola quota del proprio reddito da lavoro dipendente.

In definitiva, la quantificazione dell'apporto alla procedura dipenderà da quanto il debitore potrà trattenere per il proprio sostentamento familiare.

Allo stato attuale, con uno stipendio mensile di circa euro 1.900,00 deve affrontare le seguenti spese mensili ordinarie per il nucleo familiare (composto, si rammenta, fra le altre da un bambino di circa 18 mesi):

Spese familiari	Mensili Euro
Spese per utenze	150,00
Telefonia/Internet	120,00
Alimenti e generi di prima necessità	950,00
Abbigliamento	150,00
Carburante auto	200,00
Spese trasporto/sport/scuola figli	150,00
Totale	1.720,00

A tali spese dovranno aggiungersi quelle sostenute periodicamente (quali assicurazione sulla autovettura) ovvero quelle straordinarie ovvero quelle medico / sanitarie: non si deve dimenticare che il sig. [REDACTED] ha un bambino ancora molto piccolo.

Si rammenta che l'istante è unico percipiente reddito e la famiglia è composta dal coniuge, da tre figli - tutti non autosufficienti - oltre periodicamente, la suocera.

Trattasi di somme che possono tranquillamente essere verificate tramite l'esame degli estratti conto integralmente dimessi dal debitore e che, peraltro, risultano assolutamente ragionevoli in considerazione della spesa media per una famiglia di 5 persone quantificata dall'Istat - per l'anno 2023 - in euro 2.738,00 (rilevazione che non tiene conto, ad esempio, dell'aumento del costo della vita dovuto all'attuale inflazione e del recente caro bollette).

Situazione debitoria

Il sig. [REDACTED] risulta debitore di:

- I. AMCO – Mutuo (ipotecario) n. 056/4700105 credito residuo € 206.836,86
- II. Compass Banca S.p.A. - Finanziamento n.28846786 credito residuo € 721,73
- III. Agenzia Delle Entrate-Riscossione – ULSS N 8 Di Asolo € 27,49
- IV. Agos Ducato S.p.A. – Finanziamento n.72881321 credito residuo € 7.437,70
- V. Prexta – Prestito personale n. 3025450 credito residuo € 21.075,65
- VI. Prexta - Prestito personale n. 3025510 credito residuo € 16.369,22.

TOTALE COMPLESSIVO € 252.468,65 S.E.&O.

A questi debiti, in caso di omologa della procedura invocata, andranno aggiunti:

€. 3.300,10 per compenso residuo OCC,

€. 2.918,24 per compenso Advisor.

Degno di nota che non vi siano debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per la modica cifra di € 27,49 all'evidenza non versata per mera dimenticanza.

I debiti di Compass Banca, Agos Ducato e Prexta sono tutti chirografari.

Si precisa che IQera Italia s.p.a., quale procuratore di Amco – Asset Management Company spa – a mezzo del legale officiato, ha rilasciato una quantificazione aggiornata dell'esposizione debitoria complessiva, senza, tuttavia, fornire esatta indicazione del credito ipotecario e quello chirografario.

A tal fine, dato di riferimento utile è quello contenuto nell'accordo transattivo già intercorso fra le parti – datato 16.09.2021 – che indicava un debito di complessivi euro 181.463,16, così determinato:

euro 170.349,74 per residuo mutuo fondiario;

euro 334,36 per saldo passivo conto corrente;

euro 10.779,06 per residuo mutuo chirografario.

Quanto rilevato potrebbe trovare conferma dall'esame della Centrale Rischi, laddove, ad agosto 2024 veniva evidenziato un importo utilizzato garantito da ipoteca, pari ad € 150.605,00 ed un importo utilizzato chirografario pari ad € 9.858,00 (per inciso, per il periodo analizzabile sono da evidenziarsi lievi decrementi degli a sofferenza).

L'intermediario appostando a sofferenza una somma molto minore rispetto a quella oggetto di quantificazione ha in qualche modo segnalato la non recuperabilità dell'intero credito derivante dal mutuo.

Da ultimo, si evidenzia sia la mancanza di informazioni in ordine alla imputazione delle somme incassate (euro 21.500,00) effettuata dalla Banca sia la mancanza di un conteggio redatto con le modalità di cui all'art. 2855 c.c., rendendo così impossibile accertare il tasso di interessi applicato e/o quantificare le spese cui viene fatto riferimento nella comunicazione menzionata.

Da ultimo, la quantificazione sopra riportata andrà rideterminata, dovendosi tener conto delle somme versate ad alcuni creditori mediante trattenute dello stipendio, che si riportano:

Compass Banca S.P.A. prestito accordato in data 28.11.2023 con scadenza alla data del 30.11.2026, importo dovuto euro 925,00;

AGOS DUCATO S.P.A. prestito accordato (per sostituire caldaia) in data 12.04.2024 con scadenza alla data del 15.04.2029, importo dovuto euro 8.222,00;

PREXTA S.P.A. cessione del quinto dello stipendio accordato in data 20.09.2024 per complessivi euro 22.071,33 finanziati, con rimborso mensili di euro 300,00 cad.;

PREXTA S.P.A. delegazione di pagamento accordato in data 20.09.2024 per complessivi euro 16.976,20 finanziati, con rimborso mensili di euro 300,00 cad.

Si sottolinea come il ricorrente non abbia subito protesti né abbia riportato condanne e/o procedimenti penali e/o inerenti ad atti in frode ai creditori, come da certificazioni che sono state fornite al Gestore della Crisi.

Fondi di finanziamento del piano

È fisiologico che la fattibilità stessa del progetto di superamento dello squilibrio economico che attanaglia il consumatore e la sua famiglia finisca per essere condizionata dalle iniziative espropriative avviate dai creditori.

Le famiglie medie di solito non dispongono di molto di più che della casa in cui vivono e dei redditi da lavoro che i suoi componenti producono.

Pertanto, se la casa o i redditi sono fatti oggetto di aggressione dei creditori ogni velleità di superamento graduale della crisi attraverso il pagamento dilazionato e percentualistico dei debiti finisce per naufragare.

Per questo, la nuova fisionomia del sovraindebitamento fa sì che tale disciplina, originariamente esclusivo strumento di tutela del debitore diventi, ora anche, una forma di recupero del credito più equa per il ceto creditorio rispetto all'esecuzione individuale, attesa la finalità della procedura, costituita dall'esigenza di dare al consumatore, meritevole, come nel caso di specie, una chance di conseguire effetti esdebitori in ordine ad una situazione di sovraindebitamento che non è più in grado di fronteggiare con mezzi normali (cfr. F. Cesare – C. Valcepina, *"Sovraindebitamento dalla tutela del debitore al recupero del credito"*, Milano, 2024).

Il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come noto, è libero, il consumatore ha ampia libertà di regolamentazione ed autonomia nell'individuazione delle soluzioni economico-giuridiche da adottare ai fini del superamento dello stato di sovraindebitamento.

La libertà negoziale del debitore nella sua ristrutturazione riguarda sia il patrimonio messo a disposizione, sia il perimetro e le modalità di soddisfacimento dei creditori.

In considerazione di tutto quanto sin qui esposto, le somme che il debitore può, allo stato, mettere a disposizione dei creditori in funzione del presente piano consistono in:

1. la somma di euro 21.500 già corrisposta ad Amco;
2. la somma versata a titolo di cauzione per il precedente esperimento di vendita, pari ad euro 2.250,00;
3. finanza esterna, nello specifico derivante da un finanziamento contratto con Prexta, per complessivi euro 20.250,00;
4. finanza esterna proveniente parte da un familiare e parte dall'azienda datrice di lavoro, per complessivi euro 10.000,00;
5. n. 42 quote della retribuzione del ricorrente, pari ad € 300,00 mensili, che verranno versate per i 42 mesi successivi all'approvazione del presente piano, e così per un totale complessivo di euro per un totale di € 12.600

così per complessivi euro 66.600,00.

Si precisa che la somma mensile che il debitore potrebbe mettere a disposizione della procedura costituirebbe - più o meno - il delta tra le spese quotidiane necessarie, come quantificate, e lo stipendio percepito, escludendo i proventi derivanti dalla percezione dell'assegno unico che potrebbe, nel tempo necessario per la conclusione della procedura, essere decurtato e/o eliso.

Al contempo, la somma che rimane nella disponibilità del ricorrente è idonea a coprire sia il fabbisogno mensile sia eventuali esborsi che dovessero rendersi necessari.

Per le ragioni esposte, oltre quanto sin qui indicato, il debitore fa istanza all'III.mo Tribunale affinché non vengano inserite, almeno per il momento, risorse aggiuntive ad incrementare l'attivo.

Con impegno a rivedere il piano in senso migliorativo se e quando l'attuale situazione economica del sig. [REDACTED] dovesse subire modifiche.

In merito a come sono state determinate dette somme va premesso come la ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenti una procedura assimilabile ad un concordato coattivo dove, di fronte ad una situazione di sovraindebitamento, la normativa riserva appositamente per il consumatore una specifica e particolare tutela, che consente al giudice di stabilire un rientro del debito proporzionato a quanto il debitore in difficoltà può sostenere anziché all'ammontare effettivo del debito.

Non solo. Il legislatore interviene sui due beni fondamentali che vengono in rilievo nell'economia del consumatore (stipendio/pensione – abitazione) determinanti al fine della salvaguardia di una vita dignitosa del debitore/consumatore e la propria famiglia, supportate da norme costituzionali (art. 36).

Quanto sopra premesso, è altresì evidente che la misura dell'apporto che il ricorrente mette a disposizione del piano vada stabilita secondo una logica che rispetti lo spirito della disciplina, ossia quello di contemperare il diritto del debitore a uscire dalla situazione di sovraindebitamento con quello dei creditori a ottenere comunque una soddisfazione, sia pur parziale, del proprio credito: pare quindi evidente che non ci si può attendere che il debitore sovraindebitato metta a disposizione della procedura più del proprio patrimonio liquidabile, e del surplus di reddito non strettamente necessario per una dignitosa sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

Per le ragioni indicate, si ritiene che il piano possa essere sostenibile nei termini che verranno indicati.

Piano e suddivisione in classi

Alla luce di quanto sin qui esposto, si procede a suddividere i crediti in classi, fornendo contestualmente l'indicazione sia delle percentuali di soddisfo che il ricorrente riuscirebbe a pagare i creditori, sia delle seguenti percentuali di pagamento, come riassunto nelle sottostanti tabelle.

Suddivisione in classi

➤ CREDITI IN PREDEDUZIONE

Trattasi dei crediti sorti in funzione o in occasione della presente procedura, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, che vanno soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori.

Nella specie, tali crediti sono così composti:

- ✓ **Compenso Occ** (comprensivo di oneri per l'utilizzo della piattaforma Fallco) € 3.300,10
- ✓ **Compenso Advisor** (in quota parte – 75%) € 2.188,68.

Nella tabella vengono riportate

Spese di procedura	Credito	%	Soddisfo
OCC - prededucibile	3.300,10	100%	3.300,10
Avv. Francesca Bonatto	2.188,68	100%	2.188.68
Totale	5.488,78	100%	5.488,78

Il saldo del credito dell'OCC ed il 75% del credito dell'Advisor legale, pari alla quota parte in prededuzione, potranno essere soddisfatti integralmente con le somme provenienti dalla finanza esterna messa a disposizione dal datore di lavoro e da un familiare del ricorrente.

➤ CREDITI PRIVILEGIATI IPOTECARI

Per parte istante in tale classe andrebbe ricompreso il credito di Amco limitatamente alla quota parte munita di privilegio ipotecario, da determinarsi secondo le modalità di calcolo indicate; tuttavia, per le ragioni esposte, in assenza di calcolo dettagliato, verrà conteggiato l'importo indicato al gestore della crisi.

Creditore ipotecario	Credito	%	Soddisfo
AMCO S.p.A.	206.836,86	12,71%	26.281,66
Totale	206.836,86	12,71%	26.281,66

Il pagamento del credito ipotecario potrà essere erogato con le seguenti modalità;

- euro 20.250,00 da parte del ricorrente con somme in suo possesso ottenute dal finanziamento contratto con Prexta S.p.A.;
- euro 2.250,00 pari alla somma versata a titolo di caparra dell'Esecuzione Immobiliare n. [REDACTED] R.G.E. già incamerata dalla procedura esecutiva a seguito del mancato versamento del saldo prezzo dell'ultimo esperimento di vendita;
- euro 3.781,66 con la finanza esterna messa a disposizione dal datore di lavoro e da un familiare del ricorrente.

Inoltre, all'importo di € 26.281,66 suindicati, andrà aggiunta l'ulteriore somma pari ad € 21.500,00, versata dal sig. [REDACTED] a parziale adempimento del piano di saldo e stralcio, cosicché AMCO S.p.A. possa ottenere complessivamente la somma di euro 47.781,66, quindi un importo superiore sia rispetto a quello che potrebbe percepire dall'alternativa liquidatoria sia rispetto a quello che aveva già accettato con la sottoscrizione dell'accordo transattivo nel settembre 2021.

➤ CREDITI PRIVILEGIATI EX ART. 2751 BIS N. 2 C.C.

In tale classe andrà ricompreso il credito di € 729,56 dell'Advisor

Crediti privilegiati	Credito	%	Soddisfo
Avv. Francesca Bonatto	729,56	100%	729,56
Totale	729,56	100%	729,56

Il pagamento del credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c. potrà essere erogato integralmente con la residua finanza esterna messa a disposizione dal datore di lavoro e da un familiare del ricorrente.

CREDITI CHIROGRAFARI

Rientrano in tale categoria i seguenti crediti

1. Compass Banca S.p.A. - Finanziamento n.28846786
2. Agenzia Delle Entrate-Riscossione – ULSS N 8 Di Asolo
3. Agos Ducato S.p.A. – Finanziamento n.72881321 credito residuo
4. Prexta – Prestito personale n. 3025450 credito residuo
5. Prexta - Prestito personale n. 3025510 credito residuo

Chirografari nativi	Credito	%	Soddisfo
Compass Banca S.p.A.	721,73	27,61%	199,29
Agenzia Entrate – Riscossione	27,49	27,61%	7,59
Agos Ducato S.p.A.	7.437,70	27,61%	2.053,72
Prexta S.p.A.	21.075,65	27,61%	5.819,48
Prexta S.p.A	16.369,22	27,61%	4.519,92
Totale	45.631,79	27,61%	12.600,00

Tutto il ceto creditorio chirografario, una volta pagati integralmente i crediti prededucibili e privilegiati, e il creditore ipotecario con la somma indicata, potrà essere soddisfatto con la residua somma di euro 12.600,00, proveniente dalle n. 42 quote della retribuzione del ricorrente, pari ad euro 300,00 mensili, che verranno versate per i 42 mesi successivi all'approvazione del presente piano.

Proposta Di Piano Di Ristrutturazione Dei Debiti E Convenienza Dello Stesso.

La proposta di piano è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII, tenendo altresì presente che non è previsto che il consumatore debba mettere a disposizione dell'esecuzione del piano il suo intero patrimonio e ciò in deroga di quanto previsto dall'articolo 2740 c.c..

Inoltre, la proposta del consumatore sovraindebitato può essere espressa in forma libera, senza apparenti limiti temporali e può comportare la falcidia di ogni tipo di debito (anche se munito di privilegio ovvero altra forma di garanzia reale), fatto salvo quanto previsto dal comma IV dell'articolo 67 stesso del CCII.

Infatti, secondo l'art. 67, 4° co., CCII *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. ..."*

Quindi, in considerazione dei principi sin qui esposti, nonché delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale paritetica più o meno all'attuale, il sig. [REDACTED] propone quanto segue:

1. Pagamento integrale delle spese in prededucazione, pari ad € 5.488,78, mediante utilizzo di somme provenienti dalla finanza esterna messa a disposizione dal datore di lavoro e da un familiare del ricorrente;

2. Pagamento in favore di Amco della somma di complessivi euro 47.781,66 di cui € 21.500,00 già incassati, € 2.250,00 mediante acquisizione della cauzione versata nella procedura esecutiva, € 20.250,00 da finanza esterna, € 3.781,66 da finanza esterna (residua del prestito fratello/anticipo azienda).
3. Pagamento integrale credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (pari ad € 729,56);
4. Pagamento parziale in favore dei creditori chirografari della somma di complessivi € 12.600,00, con le percentuali indicate nella tabella soprastante.

A tale proposito deve rimarcarsi il fatto che il sig. █████ non disponendo di liquidità propria, non potendo per ovvie ragioni ricorrere al prestito bancario, ha dovuto – di necessità – ricorrere al credito a consumo: e tanto ha fatto al fine di addivenire ad un primo accordo con il creditore ipotecaria e più recentemente per promuovere la presente procedura.

In conclusione, per le ragioni già in precedenza evidenziate il piano di ristrutturazione dei debiti così proposto dal ricorrente è di certo conveniente sia rispetto alla procedura esecutiva immobiliare in essere sia all'alternativa liquidatoria, perché con l'implementazione dello stesso i creditori hanno la matematica certezza (non dimentichiamo che il ricorrente è dipendente e che il di lui stipendio è connotato da certezza e stabilità) di ricavare l'importo così come proposto.

In caso sia di espropriazione forzata che di liquidazione, soprattutto per i creditori ipotecari, l'importo diverrebbe invece incerto sia nell'*an* che nel *quantum* ed in ogni caso, data l'attuale situazione del mercato immobiliare nonché le eventuali spese connesse alla vendita forzata e/o competitiva, è probabile che i creditori vengano soddisfatti in misura minore rispetto a quanto garantito dal piano proposto.

Tra l'altro, la tempistica di attuazione del piano stesso (42 mesi) rappresenta un equo bilanciamento tra le esigenze dei creditori e quelle del debitore.

Da ultimo, è già stata evidenziata la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria.

In denegata ipotesi di mancata omologa del presente piano, è precipuo interesse del sig. █████ richiedere l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni: in tal caso il Liquidatore designato interverrebbe nell'esecuzione immobiliare

chiedendone la prosecuzione con l'attribuzione del ricavato alla procedura di liquidazione controllata, con conseguente ulteriore elisione di quanto il creditore ipotecario potrebbe ricavare dalla vendita dell'immobile.

Inoltre, si ripete, in caso di vendita dell'abitazione, il ricorrente si troverebbe costretto necessariamente a reperire una nuova soluzione abitativa, ragion per cui oltre alle spese per il fabbisogno familiare si andrebbe ad aggiungere il canone di locazione, con la conseguenza che, quasi sicuramente, non potrebbe essere versata una quota mensile dello stipendio, oggi offerta.

In ipotesi di liquidazione controllata il sig. Laoud, tenuto conto delle esigenze di mantenimento proprie e del suo nucleo familiare e del costo di una locazione di un'abitazione (quantificabile in almeno euro 750,00 mensili - stante i noti rincari - a cui si aggiungerebbero i costi per le spese condominiali, senza considerare l'esborso necessario per il deposito cauzionale pari ad almeno tre mensilità oltre alla provvigione di un'agenzia), sarebbe in grado di destinare alla soddisfazione dei creditori una somma massima di euro 200,00 mensili per tre anni di durata della procedura.

Il sig. [REDACTED] in una procedura di liquidazione controllata metterebbe a disposizione dei creditori un sopravanzo di reddito pari ad euro 7.200,00 mentre con la proposta ex art. 67 CCII offre ai creditori la somma di euro 12.600,00.

Con la proposta ex art. 67 CCII il sig. [REDACTED] offre ai creditori anche della finanza esterna, derivante dal contributo di un familiare e del datore di lavoro alla risoluzione allo stato di sovraindebitamento del ricorrente, pari a complessivi euro 10.000,00.

Tale somma messa a disposizione dei creditori condizionatamente all'omologa del piano, non sarebbe presente in una procedura di liquidazione controllata.

In entrambe le procedure dovrebbe venire considerata la disponibilità finanziaria di euro 20.250,00 in possesso del ricorrente, ottenuta dal finanziamento contratto con Prexta S.p.A..

Tenuto conto che dalla liquidazione della casa familiare si soddisferebbe solo AMCO S.p.A., senza alcuna utilità per i creditori chirografari che, anzi, sarebbero gravati dalla partecipazione per la parte di credito degradato a chirografo di AMCO stessa (che dovrebbe sopportare costi per la liquidazione con erosione del realizzo netto).

Nella sottostante tabella vengono fornite comparizioni della tempistica e della massa mobiliare fra una procedura di liquidazione controllata e l'accordo di ristrutturazione del debito del consumatore.

Tempi di durata della procedura:

- Liquidazione controllata: 3 anni
- Piano di ristrutturazione del debito ex art. 67 CCII: 3 anni e 6 mesi (42 mesi)

	Liquidazione controllata	Accordo ex art. 67 CCII
Sopravanzo reddito	7.200,00	12.600,00
Finanza esterna	-	10.000,00
Disponibilità liquide	20.250,00	20.250,00
TOTALE	27.450,00	42.850,00

In ogni caso, si rimarca la buona volontà e l'impegno dell'istante, dato che si obbligherebbe a vivere con il minimo indispensabile per il proprio sostentamento, pur di offrire il massimo soddisfacimento possibile ai creditori, attraverso la messa a disposizione di una quota di reddito, peraltro analoga a quella pignorabile del suo stipendio.

Per le ragioni indicate, il sig. [REDACTED] insiste affinché venga ammessa la richiesta procedura e la sua omologa, con conseguente esdebitazione del ricorrente, così da poter ristrutturare definitivamente i debiti in via definitiva fornendo, ai creditori, la massima soddisfazione possibile.

Misure Cautelari E Protettive

Il sig. Laoud, al fine di evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito della presente iniziativa e per conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione della procedura, chiede che l'Ill.mo Giudice Delegato Voglia disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio nonché ogni altra misura ritenuta idonea.

Nello specifico, si chiede che il Giudice, ex art. 70, comma 4, CCII, Voglia disporre:

- la sospensione delle azioni esecutive attualmente pendenti, in particolare la procedura esecutiva immobiliare RG. N. 441/2012 con prossima asta fissata per il 13.05.2025;
- la sospensione delle attuali trattenute sullo stipendio del ricorrente in virtù della cessione del quinto / delegazione di pagamento in atto in favore di Prexta spa;
- la sospensione dei ratei dei finanziamenti chirografari con prelievo diretto in c/c in favore di Agos spa e Compass Banca spa;
- il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore.

Con espresso riferimento alle trattenute sullo stipendio del ricorrente, si evidenzia come le stesse determinino l'effetto di consentire la soddisfazione di un credito concorsuale, peraltro di rango chirografario, al di fuori delle regole stabilite dal debitore nel piano di ristrutturazione ed in violazione della *par condicio creditorum*.

Proprio al fine di evitare che il debitore possa eseguire pagamenti preferenziali nelle more dell'omologazione è specificamente individuata dalla legge la misura dell'inibitoria al compimento di atti di straordinaria amministrazione, fra cui può annoverarsi l'estinzione di debiti anteriori al di fuori dei limiti della proposta, sicché analogamente deve ritenersi consentito disporre l'inefficacia temporanea, fino all'esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o di delega di pagamento. L'adozione delle misure richieste favorirebbe l'attuazione della proposta e del piano nell'interesse del ceto creditorio, assicurando la conservazione dell'integrità patrimoniale: basti pensare che l'aggiudicazione a terzi dei beni mobili ed immobili a seguito dell'instaurazione di procedimenti esecutivi anche immobiliari frusterebbero in via anticipata e definitiva il diritto (chance) del ricorrente a rimodulare la propria esposizione debitoria.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente,

CHIEDE

All.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggetti ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 67 C.C.I.I. e ss., Voglia:

- A) disporre con decreto, ai sensi dell'art. 70 C.C.I.L., al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, **l'immediata sospensione della procedura esecutiva immobiliare RG. N. [REDACTED] con prossima asta fissata per il 13.05.2025** nonché la sospensione delle attuali trattenute sullo stipendio del ricorrente in virtù della cessione del quinto / delegazione di pagamento in atto in favore di Prexta spa; la sospensione dei ratei dei finanziamenti chirografari con prelievo diretto in c/c in favore di Agos spa e Compass Banca spa, e comunque assumere tutte le misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, in quanto la prosecuzione della predetta procedura e la possibile vendita pregiudicherebbe irrimediabilmente la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti;
- B) dichiarare con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.L., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- C) dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- D) omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura;
- E) disporre il divieto di intraprendere e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.
- F) Ai sensi dell'art. 73 CCII, in caso di revoca della omologazione, il sig. [REDACTED] fa istanza affinché – verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII – provveda ai sensi dell'art. 270 CCII all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.

Si allegano, oltre alla procura, i seguenti documenti:

1. Doc.ti sig. [REDACTED];
 - 1.1 Certificato di stato di famiglia e residenza;
2. Certificato di matrimonio;
3. Contratto di compravendita abitazione di Possagno 07.04.2024;
4. Contratto di mutuo ipotecario con Banca Popolare di Vicenza del 7.4.2004;

- 4.1 Nota iscrizione ipotecaria 2004;
- 5. Contratto di mutuo ipotecario con Banca Popolare di Vicenza del 28.11.2007;
- 5.1 Nota iscrizione ipotecaria 2007;
- 6. Decreto di apertura concordato preventivo I.C.P. Srl in liquidazione del 5.1.2010;
- 7. Perizia immobile di Possagno del geom. Caldato E.I. n. [REDACTED] R.G.E.;
- 7.1 Avviso vendita 2025;
- 8. Accordo transattivo con IQera Italia S.p.A. del 16.9.2021;
- 9. Sospensione E.I. n. [REDACTED] R.G.E. del 25.9.2021;
- 10. Versamenti a favore Amco;
- 11. Certificato medico [REDACTED] frattura bacino dell'11.10.2024;
- 12. Contratto di lavoro;
- 13. Buste paga anni 2023-2024-2025;
- 13.1 Buste paga 2025;
- 14. Certificazione Unica anni 2020-2021-2022-2023-2024;
- 15. Dichiarazioni dei redditi modello 730 redditi 2021-2022-2023;
- 16. Certificato Unico Debiti Tributari di Agenzia delle Entrate del 31.10.2024;
- 17. Riscontro CRIF S.p.A.;
- 18. Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
- 19. Certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti;
- 20. Contratti prestiti Compass Banca S.p.A.;
- 21. Contratto prestito CQ Prexta S.p.A.;
- 21.1 Contratto prestito PD Prexta S.p.A.;
- 22. Contratto finanziamento Agos Ducato S.p.A.;
- 23. Visura al P.R.A. veicolo targa DM216ND;
- 23.1 Libretto veicolo;
- 24. Estratti conto Intesa San Paolo n. [REDACTED] anni 2020-2021-2022-2023-2024-2025;
- 25. Elenco spese mensili nucleo familiare;
- 26. Attestazione ISEE anno 2024;

27. Dichiarazione sig. [REDACTED] in merito ad atti dispositivi, atti in frode, possesso beni mobili, assenza protesti;

27.1 Dichiarazione moglie;

27.2 Dichiarazione figlio maggiorenne;

27.3 Doc.ti identità moglie;

27.4 Doc.ti identità figlio maggiorenne;

28. Proposta irrevocabile Industrie Cotto Possagno S.p.A. di versamento in procedura di € 5.000,00 del 17.12.2025;

28.1 Proposta irrevocabile [REDACTED] Ahmed di versamento in procedura di € 5.000,00 del 17.12.2025;

29. Istanza OCC;

29.1 Relazione;

29.2 Accettazione nomina dott. Zovatto;

30. Preventivo OCC;

31. Delega per il deposito.

Ai fini e per gli effetti di legge, si dichiara che il contributo unificato viene versato in misura fissa ed è pari ad 98,00.

Con osservanza.

Treviso, lì data deposito

Avv. Francesca Bonatto